

Protocollo RC n. 856/03

Deliberazione n. 105

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2005

VERBALE N. 32

Seduta Pubblica del 12 maggio 2005

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilacinque, il giorno di giovedì dodici del mese di maggio, alle ore 16,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,55 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti l'on. Sindaco Walter VELTRONI e i sottoriportati n. 32 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Smedile Francesco, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

ASSENTI:

Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Casciani Carlo Umberto, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, Eckert Coen Franca, Foschi Enzo, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consiglieria Sentinelli ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Cipressa e Vizzani.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel e Taboada Zapata Santos.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Calamante Mauro ed Esposito Dario.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente Giuseppe MANNINO assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 206^a proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale e dall'accoglimento degli emendamenti:

206^a Proposta (Dec. G.C. del 14 ottobre 2003 n. 176)

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Premesso che l'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 prevede che i Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono:

- “a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/97.

Che sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.”;

Considerato che il “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio dei rifiuti urbani ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370 del 24 ottobre 1988 e tuttora vigente in forza dell'art. 57

(disposizioni transitorie) del D.Lgs. n. 22/97, non è più rispondente all'attuale quadro normativo;

Considerato pertanto che occorre procedere all'aggiornamento del predetto Regolamento anche al fine di coordinare tutte le disposizioni comunali in materia di gestione rifiuti coerentemente con le finalità perseguite dalla normativa attuativa della disciplina comunitaria in materia di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che all'art. 7 stabilisce che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni" e all'art. 7 bis stabilisce altresì che "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali e Provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro" e che "la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari";

Visti gli articoli 50 e 55 bis del D.Lgs. n. 22/97 che individuano, tra l'altro, le sanzioni pecuniarie amministrative devolute ai comuni per la violazione delle disposizioni concernenti l'abbandono dei rifiuti;

Preso atto che in data 3 luglio 2003 il Direttore del X Dipartimento ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: S. Mastrangelo";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 24 novembre 2003, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l'espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri:

Municipi I, V e XVII: parere favorevole;

Municipi II, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV e XVI: parere favorevole con richiesta di modifiche;

Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate:

Municipio Roma II:

- a) laddove non siano rispettate le regole, siano applicate le dovute sanzioni con maggiore presenza della Polizia Municipale.

Municipio Roma IV:

- a) art. 13, comma 2: prevedere 120 giorni, anziché 60 giorni per l'approvazione da parte dei Municipi del piano di posizionamento dei cassonetti;

- b) art. 13, comma 3: sostituire le prime due righe con “Su richiesta dei Municipi, il soggetto gestore effettuerà revisioni e aggiornamenti al piano. Tali revisioni e aggiornamenti sono poi approvati dal Municipio entro 60 giorni...”;
- c) art. 13: aggiungere “4) Istituire un’apposita Commissione del Municipio per verificare un piano di localizzazione e quindi evitare che i contenitori vengano spostati in continuazione”;

Municipio Roma VI:

- a) il contratto di servizio stipulato tra A.M.A. e il Comune di Roma recepisca, adeguandosi allo stesso, il regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Municipio Roma VII:

- a) art. 15, comma 2: eliminare l’obbligo di conferimento dei rifiuti nelle ore serali con le relative sanzioni tra i 25 e i 500 Euro stabilite dall’art. 65, ritenute eccessive e improponibili;
- b) art. 20, comma 2: sostituire “può attivare servizi integrativi” con “deve attivare servizi integrativi, semplificando le forme di pagamento”;
- c) art. 21, comma 3: sostituire “può attivare servizi integrativi” con “deve attivare servizi integrativi, semplificando le forme di pagamento”.

Municipio Roma VIII:

- a) si preveda l’istituzione di una Commissione di verifica e controllo composta da rappresentanti del Comune di Roma, del Municipio e dell’Ente gestore.

Municipio Roma IX:

- a) art. 14, comma 2: sostituire “500” con “200”;
- b) art. 17, comma 3: sostituire “500” con “200”;
- c) art. 18, comma 3: sostituire “500” con “200”;
- d) art. 17, comma 4: sostituire “deve” con “deve essere giornaliera per”;
- e) art. 34, comma 1: aggiungere dopo “uso pubblico”: “e le aree verdi adibite a gioco per animali”;
- f) art. 61: aggiungere un nuovo comma “4. L’Amministrazione consulterà l’Authority per il controllo dei servizi pubblici nel rispetto del presente regolamento da parte dell’Ente gestore, applicando i necessari correttivi e le eventuali sanzioni previste”;
- g) art. 14, comma 1: sostituire “è stabilita dal soggetto gestore” con “è stabilita dall’Amministrazione d’intesa con il soggetto gestore”;
- h) dopo l’art. 14: aggiungere “art. 14 bis. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata con frequenza e modalità idonee a garantire la tutela igienica e sanitaria (anche dei luoghi di raccolta). Deve, quindi, essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità. Il soggetto gestore è tenuto a provvedere, ogni volta che si renda necessario, a svuotamenti integrativi”;
- i) art. 15, comma 5: aggiungere alla fine “sempre in accordo all’art. 14 bis del presente regolamento”;
- j) art. 17, comma 4: aggiungere alla fine “sempre in accordo all’art. 14 bis del presente regolamento”;
- k) art. 18, comma 4: aggiungere alla fine “ sempre in accordo all’art. 14 bis del presente regolamento”;
- l) art. 16: sostituire “all’art. 15” con “all’art. 14 bis”;

Municipio Roma XII:

- a) venga rinnovato il parco cassonetti esistente, vecchio di 8 anni;

- b) venga ristrutturata l'organizzazione territoriale con la creazione della III Zona già deliberata dal Municipio;
- c) il personale A.M.A. operante nel Municipio Roma XII sia sufficientemente equiparato allo sviluppo del territorio e al conseguente aumento della densità abitativa;
- d) venga definita la costruzione e l'apertura della nuova sede presso l'isola ecologica di Via Laurentina – Via Acqua Acetosa e che la vecchia sede A.M.A. presso l'asilo nido I Ponte venga altresì ripristinata per la funzione specifica.

Municipio Roma XV:

- a) art. 13, comma 1: alla fine del comma aggiungere “nei tempi temporali stabiliti dall'Amministrazione e anche per stralci successivi, secondo le priorità concordate con il Municipio stesso. Tale piano è redatto sulla base dei criteri generali di posizionamento dei contenitori stradali, articolato secondo le specifiche tipologie di frazione di rifiuti, da definirsi di concerto tra il soggetto gestore e l'Amministrazione”;
- b) art. 13, comma 2: dopo “il Municipio approva tale piano” aggiungere “o i relativi stralci”;
- c) art. 14, comma 5: alla fine aggiungere “o intralciare l'agevole conferimento dei rifiuti nel contenitore stesso”;
- d) art. 14, comma 8: alla fine aggiungere “A tal fine il soggetto gestore (oppure il competente Ufficio dell'Amministrazione) partecipa alle relative Conferenze dei Servizi”;
- e) art. 30, comma 3: aggiungere dopo “densità di insediamento” “della presenza o meno di alberate stradali”;
- f) art. 32: aggiungere “1 bis. Il posizionamento dei cestini porta rifiuti è definito di concerto con il Municipio territorialmente competente”;
- g) aggiungere dopo l'art. 32: “Art. 32 bis. L'Amministrazione Comunale di concerto con il Municipio territorialmente competente provvede all'installazione dei distributori di palette di cartone per la raccolta delle deiezioni canine ad opera dei proprietari di cani”;
- h) aggiungere dopo l'art. 47: “Art. 47 bis (Condizioni per il compostaggio non domestico) 1. Possono aderire alla pratica del compostaggio domestico anche le utenze non domestiche (pubbliche o private) quali, a titolo esemplificativo, scuole, complessi religiosi, centri sportivi, centri sociali, condomini, aziende, purché dotate di adeguate pertinenze esterne, scoperte, non pavimentate e di uso esclusivo; l'accertamento della sussistenza e della permanenza delle condizioni tecnico-igieniche ed oggettive, necessarie e funzionali al compostaggio volontario, sono accertate dal soggetto gestore ai fini della relativa autorizzazione e conseguente, eventuale, riduzione tariffaria”;
- i) art. 52, alla fine aggiungere “3. Al fine di prevenire l'abbandono di siringhe ed il contagio da HIV, sia tra tossicodipendenti che verso la generalità della Cittadinanza, il soggetto gestore, su richiesta dell'Amministrazione, provvede alla dislocazione e gestione di scambiatore di siringhe; il posizionamento di detti scambiatori è effettuato di concerto tra il Municipio e l'Azienda USL territorialmente competente”;
- j) art. 55, comma 1: dopo “materiali da avviare a raccolta differenziata” aggiungere “frazione verde”;
- k) art. 59, comma 2: dopo “promuovono la pratica degli acquisti” aggiungere “e soluzioni gestionali”.

Municipio Roma XVI:

- a) art. 11, comma 3: dopo: “provvedimenti attuativi dell’Amministrazione” aggiungere “acquisito il parere preventivo dei Municipi”;
- b) art. 13, comma 1: dopo “soggetto gestore” aggiungere “di concerto con i Municipi”;
- c) art. 14, comma 2: sostituire “500” con “300”;
- d) art. 25, comma 1: dopo “soggetto gestore” aggiungere “acquisito il parere preventivo dei Municipi”;
- e) art. 30, comma 3: dopo “sono stabilite d’intesa” aggiungere “con i Municipi e”;
- f) art. 58, comma 1: aggiungere dopo “più appropriate” “concordate preventivamente con i Municipi”.

Che i Municipi XIX e XX hanno espresso parere contrario con le seguenti motivazioni:

Municipio Roma XIX:

in quanto nel Regolamento non è prevista la funzione di indirizzo, gestione e controllo da parte dei Municipi che vengono esclusi dalla programmazione degli interventi.

Municipio Roma XX:

- non sono previste disposizioni innovative tali da migliorare i servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- non è stato mai trasmesso ai Municipi il piano di posizionamento dei cassonetti;
- non si evincono modalità, criteri e norme finalizzate al rispetto dei parametri fissati dal Decreto Ronchi sulla raccolta differenziata;
- non si desumono fasi ed indirizzi per il miglioramento del servizio di spazzamento;
- non è stabilito un orario di conferimento dei rifiuti;
- si rilevano genericità e indeterminatezza di alcune parti sostanziali.

Che da parte degli altri Municipi non è pervenuto alcun parere;

Che inoltre nell’ambito dei lavori della Commissione di concertazione “Osservatorio sperimentale tariffa rifiuti” del “Progetto di Roma” i rappresentanti delle associazioni presenti, nell’esprimere un generale apprezzamento sui contenuti dello schema di regolamento hanno proposto alcune ulteriori integrazioni e in particolare:

- a) art. 2, comma 3: aggiungere alla fine “ed alla riduzione della produzione di rifiuti”;
- b) art. 9: precisare i criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti provenienti da “mense interne e locali di preparazione dei pasti”, facenti parte di complessi destinati ad attività industriali;
- c) art. 9, comma 4: precisare che il superamento dei limiti quantitativi stabiliti per ciascuna frazione merceologica comporta la non assimilazione dell’intera quantità prodotta e non solo della quota parte eccedente;
- d) art. 42, comma 1: sostituire “ove ritenuto necessario da quest’ultimo” con una formulazione meno rigida;
- e) art. 44, comma 1: aggiungere alla fine “salvo diversi specifici accordi”;
- f) art. 55, comma 2: si richiede il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali nel definire le possibilità di accesso alle isole ecologiche anche da parte delle utenze non domestiche;
- g) art. 57: prevedere adeguate forme di pubblicità della carta dei servizi;
- h) art. 59, comma 1: inserire “la promozione e l’incentivazione dei sistemi di gestione ambientali certificati ISO 14001 o registrati EMAS”;

e hanno raccomandato un allineamento dell’organizzazione gestionale del servizio alle norme regolamentari.

Che con D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, pubblicato sulla G.U. dell'11 settembre 2003, è stato emanato il Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e che si rende pertanto necessario integrare coerentemente gli artt. 8, 9 e 51 del Regolamento;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 26 maggio 2004 in relazione alle richieste dei Municipi ha controdedotto come segue:

1. relativamente alle richieste concernenti le modalità di formazione del Piano di posizionamento cassonetti (Municipio IV – lett. b, Municipio XV – lett. a) e b), Municipio XVI – lett. b) è stato modificato l'art. 13 prevedendo:
 - l'intesa dei Municipi nella predisposizione del piano e dei relativi aggiornamenti;
 - 60 giorni anziché 30 per l'approvazione da parte dei Municipi degli aggiornamenti e delle revisioni del piano;
 - la redazione del Piano anche per stralci;
2. relativamente alla richiesta concernente l'eliminazione dell'obbligo di conferimento in orario serale (Municipio VII – lett. a) è stato modificato l'art. 15 prevedendo:
 - che dove è attiva la raccolta stradale, il conferimento dei rifiuti sia effettuato...
“negli orari stabiliti dall'Amministrazione o, comunque, preferibilmente in orario serale o secondo le indicazioni del soggetto gestore, in modo da limitarne al massimo la permanenza nei contenitori;
3. relativamente alla richiesta di rendere cogente la previsione di attivazione da parte del soggetto gestore dei servizi integrativi a pagamento per rifiuti ingombranti e per rifiuti speciali da lavori edili (Municipio VII – lett. b) e c) sono stati modificati il comma 2 dell'art. 20 e il comma 3 dell'art. 21 sostituendo “può attivare” con “attiva”;
4. relativamente alla richiesta di precisare che le aree ad uso pubblico dove vigono gli obblighi relativi alla rimozione delle deiezioni animali comprendono anche quelle relative al gioco degli animali (Municipio IX – lett. e) è stata apportata la precisazione nella definizione di “aree di uso pubblico” alla lettera x dell'art. 4, comma 1;
5. relativamente alla richiesta di prevedere che la tipologia e il numero dei contenitori per i rifiuti siano stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore anziché dal soggetto gestore (Municipio IX – lett. g) è stata prevista all'art. 14, comma 1, l'intesa dell'Amministrazione, ferma restando in capo al soggetto gestore la responsabilità dell'organizzazione del servizio in base a quanto stabilito dal Contratto di Servizio e dai provvedimenti attuativi emessi dall'Amministrazione (vedi comma 2 e 3 dell'art. 11);
6. relativamente alla richiesta di integrare i divieti concernenti il deposito di oggetti o il parcheggio in adiacenza dei contenitori stradali (Municipio XV – lett. c) è stato aggiunto al comma 5 dell'art. 14 “o da intralciare l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori”;
7. relativamente alla richiesta di coinvolgere il soggetto gestore nella fase di approvazione dei progetti dove prevedere appositi spazi dedicati ai contenitori dei rifiuti urbani (Municipio XV – lett. d) è stato integrato il comma 8 dell'art. 14 con “sentito il soggetto gestore”;
8. relativamente alla richiesta di inserire tra elementi a base della definizione delle modalità di espletamento e delle frequenze del servizio di spazzamento la presenza o meno di alberate stradali (Municipio XV – lett. e) è stato integrato in tal senso il comma 3 dell'art. 30;
9. relativamente alla richiesta di prevedere il concerto dei Municipi nella installazione dei cestini porta rifiuti (Municipio XV – lett. f) è stato integrato in tal senso il comma 1 dell'art. 32;

10. relativamente alla richiesta di prevedere tra i materiali conferiti in raccolta differenziata presso le isole ecologiche anche la frazione verde (Municipio XV – lett. j) è stato integrato in tal senso il comma 1 dell’art. 55;
11. relativamente alla richiesta di prevedere tra i principi generali per l’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani anche “la riduzione della produzione di rifiuti” (Osservatorio sperimentale tariffa rifiuti” lett. a) è stato integrato in tal senso il comma 3 dell’art. 2;
12. relativamente alla richiesta di precisare i criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti provenienti da mense interne e locali di preparazione dei pasti facenti parte di complessi destinati ad attività industriali (“Osservatorio sperimentale tariffa rifiuti” lett. b) è stato integrato il punto 22 della Tabella A dell’art. 9;
13. relativamente alla richiesta di precisare che il superamento dei limiti quantitativi stabiliti per ciascuna frazione merceologica comporta la non assimilazione dell’intera quantità prodotta e non solo della quota parte eccedente (“Osservatorio sperimentale tariffa rifiuti” lett. c) è stato integrato in tal senso il comma 5 dell’art. 9;
14. relativamente alla richiesta di utilizzare una formulazione meno rigida per quanto concerne la valutazione delle necessità di potenziamento dei contenitori e del servizio nei periodi di attività degli esercizi stagionali eccedente (“Osservatorio sperimentale tariffa rifiuti” lett. d) è stato sostituito al comma 1 dell’art. 42 “ove ritenuto necessario da quest’ultimo (il soggetto gestore)” con “ove necessario”;
15. relativamente alla richiesta di inserire all’art. 44, comma 1, dove si prevede l’obbligo di manutenzione dei manufatti ad uso ornamentale posti sul suolo pubblico, di far salvi eventuali specifici accordi con l’Amministrazione (“Osservatorio sperimentale tariffa rifiuti” – lett. e), è stato modificato in tal senso il comma in questione;
16. relativamente alla richiesta di prevedere tra le azioni di prevenzione anche la promozione e l’incentivazione di sistemi di gestione ambientale certificati (Municipio XV – lett. k; “Osservatorio sperimentale tariffa rifiuti” – lett. h), è stato modificato in tal senso l’art. 59, comma 1;
17. relativamente all’entrata in vigore del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, sono stati coerentemente modificati l’art. 8, comma 1, lett. b), l’art. 9 (vedi nuovo comma 3) e l’art. 51 (vedi nuovo comma 2);
18. relativamente alle richieste del Municipio II lett. a, Municipio IV – lett. c, Municipio VI – lett. a, Municipio VIII lett. a, Municipio IX lett. f-h-i-j-k-l-, Municipio XII lett. a-b-c-d, Municipio XV lett. g-i, “Osservatorio sperimentale tariffa rifiuti” lett. g si rileva che le stesse attengono fattispecie di carattere gestionale e non regolamentare;
19. relativamente alla richiesta del Municipio IV – lett. a di prevedere 120 giorni, anziché 60 per l’approvazione del Piano di posizionamento dei cassonetti, si evidenzia che è stata introdotta (vedi punto 1) l’intesa con i Municipi in corso di predisposizione del Piano;
20. relativamente alla richiesta di ridurre da 500 a 200 o 300 la distanza massima dall’uscita delle utenze per il posizionamento dei cassonetti (Municipio IX lett. a-b-c, Municipio XVI – lett. c) si rileva che tale previsione comporterebbe più del raddoppio dell’attuale parco cassonetti pari a circa 66.000 con i conseguenti problemi di ordine economico e di occupazione di suolo pubblico;
21. relativamente alla richiesta di prevedere una frequenza giornaliera per la raccolta della frazione umida (Municipio IX lett. d) si evidenzia che il provvedimento stabilisce i principi e le regole generali a cui uniformarsi e demanda a successivi provvedimenti attuativi le modalità di svolgimento dei servizi che possono articolarsi, nell’ambito del territorio comunale e nel tempo, in maniera differenziata;


22. relativamente alla richiesta di estendere la pratica del compostaggio domestico anche alle utenze non domestiche (Municipio XV lett. h) si evidenzia che allo stato delle esperienze consolidate di altre amministrazioni e della vigente normativa non è opportuno generalizzare tale previsione dovendosi, per quantità significative, stabilire preventivamente le norme igienico-sanitarie e gestionali da rispettare, le modalità di verifica dell'effettivo utilizzo del compost prodotto e i casi per i quali si ricade nelle attività di recupero soggette ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 22/97;
23. relativamente alle richieste di prevedere l'intesa, il parere o il concerto dei Municipi nell'emanazione di provvedimenti attuativi del Regolamento (Municipio XVI lett. a-d-e) si evidenzia che per "Amministrazione" (vedi art. 4, comma 1, lett. s) si intende "il Comune di Roma, nei suoi organi politici e uffici competenti" e che il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani in nessuna parte regola i rapporti tra gli organismi centrali e decentrati dell'Amministrazione;
24. relativamente alla richiesta di concordare preventivamente con i Municipi le modalità di svolgimento delle campagne informative e la pubblicità sui servizi resi (Municipio XVI – lett. f), si evidenzia che la norma riguarda anche informazioni e servizi volti alla generalità dei cittadini e una previsione tassativa di accordo preventivo con tutti i Municipi rischia di irrigidire e ritardare la comunicazione stessa.

Atteso che la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 12 novembre 2004, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui in premessa, delibera di approvare il "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI ROMA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| TITOLO I | DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1 | Oggetto e contenuto del Regolamento | 4 |
| Art. 2 | Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani | 4 |
| Art. 3 | Campo di applicazione del Regolamento | 4 |
| TITOLO II | DEFINIZIONI | 5 |
| Art. 4 | Definizioni | 5 |
| Art. 5 | Classificazioni e riferimenti normativi | 6 |
| Art. 6 | Altre definizioni ai fini del presente Regolamento | 7 |
| Art. 7 | Perimetri | 9 |
| TITOLO III | GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | 9 |
| CAPO I | NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI | 9 |
| Art. 8 | Principi generali di assimilazione | 9 |
| Art. 9 | Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione | 10 |
| Art. 10 | Organizzazione dei servizi e modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani | 12 |
| CAPO II | NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI | 13 |
| Art. 11 | Criteri organizzativi, modalità e frequenze di raccolta | 13 |
| Art. 12 | Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto | 13 |
| Art. 13 | Piano di posizionamento dei contenitori stradali | 14 |
| Art. 14 | Norme generali per i contenitori di ogni frazione di rifiuto | 15 |
| Art. 15 | Conferimento del rifiuto indifferenziato | 16 |
| Art. 16 | Conferimento della frazione secca residuale | 16 |
| Art. 17 | Conferimento della frazione umida | 16 |
| Art. 18 | Conferimento della frazione secca riciclabile | 17 |
| Art. 19 | Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi | 17 |
| Art. 20 | Conferimento dei rifiuti ingombranti | 18 |
| Art. 21 | Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili | 18 |
| Art. 22 | Conferimento delle grandi utenze | 19 |
| Art. 23 | Raccolte svolte da Associazioni di volontariato | 19 |
| Art. 24 | Altri tipi di raccolta | 20 |
| Art. 25 | Raccolte sperimentali | 20 |
| Art. 26 | Trasporto | 20 |
| Art. 27 | Destinazione dei rifiuti | 20 |
| Art. 28 | Pesatura dei rifiuti | 21 |
| CAPO III | NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI | 21 |
| Art. 29 | Disposizioni e riferimenti | 21 |
| Art. 30 | Organizzazione del servizio di spazzamento | 21 |
| Art. 31 | Pulizia delle aree pubbliche esterne | 22 |
| Art. 32 | Cestini porta – rifiuti | 22 |
| Art. 33 | Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata | 22 |
| Art. 34 | Conduzione di animali | 23 |
| Art. 35 | Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private | 23 |
| Art. 36 | Conferimento della frazione verde | 23 |

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Art. 37 | Conferimento dei rifiuti cimiteriali | 24 |
| Art. 38 | Pulizia delle aree private | 25 |
| Art. 39 | Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche | 25 |
| Art. 40 | Pulizia dei mercati | 26 |
| Art. 41 | Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso temporaneo | 26 |
| Art. 42 | Esercizi stagionali | 26 |
| Art. 43 | Attività di carico e scarico di merci e materiali | 27 |
| Art. 44 | Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità | 27 |
| Art. 45 | Cantieri su aree pubbliche | 27 |
| Art. 46 | Aree di sosta per i nomadi | 28 |
| | | |
| CAPO IV | NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 28 |
| Art. 47 | Condizioni per il compostaggio domestico | 28 |
| Art. 48 | Obblighi per l'utente | 28 |
| | | |
| TITOLO IV | GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI | 29 |
| Art. 49 | Gestione dei rifiuti speciali | 29 |
| Art. 50 | Beni Durevoli | 29 |
| Art. 51 | Rifiuti Sanitari | 30 |
| Art. 52 | Siringhe | 30 |
| Art. 53 | Carogne | 30 |
| Art. 54 | Veicoli a motore, rimorchi e simili | 31 |
| Art. 55 | Isole ecologiche | 31 |
| | | |
| TITOLO V | DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE | 31 |
| CAPO I | INFORMAZIONE | 31 |
| Art. 56 | Informazione all'utenza | 31 |
| Art. 57 | Carta dei servizi | 31 |
| Art. 58 | Pubblicità e campagne informative | 32 |
| CAPO II | AZIONI POSITIVE | 32 |
| Art. 59 | Prevenzione e cooperazione | 32 |
| | | |
| TITOLO VI | SISTEMA SANZIONATORIO | 33 |
| CAPO I | DIVIETI | 33 |
| Art. 60 | Divieto di abbandono e corretta gestione dei rifiuti | 33 |
| CAPO II | VIGILANZA E SANZIONI | 33 |
| Art. 61 | Vigilanza | 33 |
| Art. 62 | Procedimento sanzionatorio | 34 |
| Art. 63 | Violazioni dei divieti e degli obblighi | 34 |
| Art. 64 | Danni e risarcimenti | 35 |
| Art. 65 | Sanzioni | 35 |
| | | |
| TITOLO VII | DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | 37 |
| Art. 66 | Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali | 37 |
| Art. 67 | Abrogazione di norme | 37 |

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni disciplina:
 - a) lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione; promuove la riduzione nella produzione dei rifiuti e il recupero di materiali dai rifiuti; prevede una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali non assimilati;stabilisce, altresì, i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città.

Art. 2

Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e con procedimenti che non comportino, in particolare:
 - a) rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) inconvenienti da rumori e/o odori;
 - c) danneggiamenti per i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.
3. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di reimpiego, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.
4. L'Amministrazione, il soggetto gestore e le Aziende direttamente controllate promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.

Art. 3

Campo di applicazione del Regolamento

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di Roma nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, e in coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti della

Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 e con il vigente Piano provinciale.

TITOLO II DEFINIZIONI

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) “D.Lgs. n. 22/97”, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nel testo vigente;
 - b) “D.P.R. n. 158/99”, il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nel testo vigente;
 - c) “Regolamento”, il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall’Amministrazione ovvero dal soggetto gestore;
 - d) “rifiuto”, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell’allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso ovvero sia in obbligo di disfarsi;
 - e) “produttore”, la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (“produttore iniziale”) e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - f) “detentore”, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - g) “gestione”, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - h) “servizi”, le attività necessarie alla gestione dei rifiuti urbani;
 - i) “conferimento”, le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - j) “raccolta”, l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - k) “raccolta differenziata”, la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
 - l) “raccolta differenziata monomateriale”, la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
 - m) “raccolta differenziata multimateriale”, la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
 - n) “smaltimento”, le operazioni previste nell’allegato B al D.Lgs. n. 22/97;
 - o) “recupero”, le operazioni previste nell’allegato C al D.Lgs. n. 22/97;
 - p) “prevenzione”, ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
 - q) “stoccaggio”, le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B al D.Lgs. n. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C dello stesso D.Lgs. n. 22/97;

- r) “soggetto gestore”, il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 22/97 ovvero l’Amministrazione Comunale ove operi in gestione diretta;
- s) “Amministrazione”, il Comune di Roma, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- t) “utenze domestiche”, le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
- u) “utenze non domestiche”, le categorie non abitative individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale 3 marzo 2003 n. 24 e le altre utenze (ove non diversamente individuate);
- v) “grandi utenze”, le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- w) “accordi volontari”, modalità e forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata alla prevenzione e recupero, riciclo di materiale anche mediante modalità premiali e in forma di amministrazione negoziata;
- x) “aree di uso pubblico”, le aree in manutenzione all’Amministrazione del Comune di Roma, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
- y) “aree pubbliche esterne”, le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall’Amministrazione del Comune di Roma;
- z) “isola ecologica”, un centro di raccolta del soggetto gestore recintato e presidiato, dove sono disposti dei contenitori per la raccolta differenziata;
- aa) “area intermedia attrezzata” (AIA) e “sedi territoriali”, aree di servizio del soggetto gestore accessibili anche alle utenze, dove sono anche disposti dei contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 5

Classificazioni e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 22/97, in conformità al piano regionale di settore vigente e alle disposizioni finanziarie e fiscali vigenti per gli Enti Locali.
2. Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 22/97 e ai fini del presente Regolamento i rifiuti vengono così suddivisi:
 - a) “rifiuti urbani”:
 - a.1) “rifiuti urbani domestici”, intendendo come tali:
 1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 2. i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, secondo quanto riportato al successivo titolo III, capo I, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

a.2) “rifiuti urbani esterni”, intendendo come tali:

1. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
2. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private comunque soggette ad uso pubblico;
3. i rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
4. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5. i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili.

b) “rifiuti speciali”, intendendo come tali:

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. i rifiuti da attività commerciali;
6. i rifiuti da attività di servizio;
7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
11. il combustibile derivato da rifiuti.

3. Sono “rifiuti pericolosi” quelli di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97.

Art. 6

Altre definizioni ai fini del presente Regolamento

1. Si definiscono le seguenti frazioni di rifiuti, sottoinsieme dei rifiuti urbani domestici:
 - a) “frazione umida dei rifiuti”: la parte putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) “frazione secca riciclabile”: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli, carta, plastica, come definiti alle successive lettere e, f, g, h e i;
 - c) “frazione secca residuale”: la parte dei rifiuti urbani domestici a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
 - d) “rifiuto indifferenziato”: la parte composta da frazione umida (lett. a) mista a frazione secca residuale dei rifiuti (lett. c);
 - e) “vetro”: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
 - f) “lattine”: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;

- g) “barattoli”: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - h) “carta”: materiali cellulOSICI quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - i) “plastica”: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - j) “legno”: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - k) “rifiuti urbani pericolosi”: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
 - l) “rifiuti ingombranti”: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), beni durevoli, materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
 - m) “beni durevoli” (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 22/97, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d’aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer.
2. Si definisce, inoltre, la seguente frazione di rifiuto, sottoinsieme dei rifiuti urbani esterni:
- a) “frazione verde”: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
3. Si definiscono ai fini della gestione dei rifiuti:
- a) “raccolta stradale”: la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale;
 - b) “raccolta porta a porta o domiciliare”: la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell’utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
 - c) “raccolta su chiamata”: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
 - d) “compostaggio domestico”: la tecnica attraverso la quale è controllato, accelerato e migliorato il processo naturale cui va incontro la sostanza organica, quale sfalci di giardino e scarti alimentari, prodotta in ambito domestico, allo scopo di ottenere prodotti a base di humus da riutilizzare direttamente nelle attività domestiche quali orticoltura, floricoltura e giardinaggio hobbistico;
 - e) “spazzamento”: le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata con l’asporto dei rifiuti di piccole dimensioni.

Art. 7
Perimetri

1. Il perimetro entro il quale il soggetto gestore, ovvero l'Amministrazione Comunale qualora operi in gestione diretta, svolge il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, definiti all'art. 6, comma 3, lett. a), b) ed e) corrisponde ai confini del territorio comunale.
2. Nell'ambito del perimetro di cui al precedente comma, l'attività di raccolta di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b) e c), è svolta sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito del Comune di Roma, mentre il servizio di spazzamento di cui all'art. 6, comma 3, lett. e), si effettua sulle aree di uso pubblico, così come definite al precedente articolo 4, comma 1, lett. x).

TITOLO III
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I
NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8
Principi generali di assimilazione

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:
 - a) derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 7, comma 3, lett. a), d), e) e f) del D.Lgs. n. 22/97;
 - b) rifiuti sanitari che:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - rientrino tra quelli non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
 - c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 22/97.
2. I produttori di rifiuti rientranti nei criteri qualitativi e quantitativi dettagliati al successivo art. 9 sono soggetti alla Tariffa per la Gestione dei Rifiuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 3 marzo 2003. I relativi rifiuti sono gestiti nell'ambito dell'ordinario servizio di raccolta.

Art. 9**Criteria qualitativi e quantitativi di assimilazione**

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 22/1997, si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente art. 8 che:
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";
 - b) rispondano ai criteri quantitativi, definiti in chilogrammi di rifiuti prodotti per unità di superficie (metro quadrato) all'anno, così come riportati nella tabella A.

Tabella A

| n. | TIPOLOGIA DI RIFIUTO | kg/mq x anno |
|----|--|--------------|
| 1 | imballaggi in carta e cartone, carta grafica e frazioni cellulosiche similari | 135 |
| 2 | imballaggi in plastica, metallo, latte, lattine e simili | 61 |
| 3 | imballaggi in vetro | 135 |
| 4 | imballaggi in legno | 53 |
| 5 | accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili | 18 |
| 6 | frammenti e manufatti di vimini e sughero | 24 |
| 7 | paglia e prodotti di paglia | 24 |
| 8 | scarti di legno e trucioli provenienti da falegnameria e da produzioni di rivestimenti in legno | 54 |
| 9 | fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile | 29 |
| 10 | ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale sintetica, stracci e juta | 26 |
| 11 | feltri e tessuti non tessuti | 26 |
| 12 | pelle e similpelle | 36 |
| 13 | resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali | 54 |
| 14 | imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili | 26 |
| 15 | moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti similari | 26 |
| 16 | materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili) | 21 |
| 17 | frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati | 18 |
| 18 | manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili | 25 |
| 19 | nastri abrasivi | senza limiti |

| | | |
|----|--|-----|
| 20 | cavi e materiale elettrico in genere | 18 |
| 21 | pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate | 17 |
| 22 | scarti in genere della produzione di alimentari e della preparazione dei pasti, purché non allo stato liquido – quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili – ad eccezione dei rifiuti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti | 49 |
| 23 | scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili) | 191 |
| 24 | residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi | 40 |
| 25 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso purché non classificati come rifiuti pericolosi (con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'art. 44 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97) | 19 |
| 26 | consumabili da stampa purché non classificati come rifiuti pericolosi | 19 |

2. I rifiuti costituiti da assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni prodotti dalle pulizie di uffici e strutture scolastiche sono assimilati e possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato o della frazione secca residua, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
3. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sono conferiti negli ordinari canali dei rifiuti indifferenziati o differenziati. I rifiuti, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui al n. 7 della citata lettera g) possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato o nella frazione secca residua, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
4. Gli imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili, e i consumabili da stampa, assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri di qualità e quantità stabiliti al comma 1, devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata o comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o recupero.
5. La produzione di rifiuti superiore al valore indicato in tabella A, da considerarsi separatamente per ciascuna delle 26 tipologie sopra individuate, comporta la non assimilazione della frazione stessa ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestire la stessa, per l'intera quantità prodotta, a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente.
6. Sono inoltre considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio, di conduzione di orti domestici o

manutenzione del verde privato, anche se svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie destinata a tali attività non superi tre volte la superficie soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto. Ad eccezione di quanto su indicato ed in deroga ai criteri quantitativi di cui al presente articolo, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

7. Gli scarti di lavorazione provenienti dalle attività di selezione dei rifiuti della raccolta differenziata, di cui al successivo Capo II del presente Titolo, sono assimilati ai rifiuti urbani ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - i rifiuti derivanti dall'attività di selezione siano non pericolosi e prodotti da impianti, ubicati all'interno del territorio del Comune di Roma, che trattano in via esclusiva materiali provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel comune stesso e destinati al recupero;
 - i rifiuti della raccolta differenziata siano conferiti all'impianto dal soggetto gestore o dai soggetti, di cui ai successivi artt. 23 e 24 del presente Regolamento, che abbiano i requisiti stabiliti dalla vigente normativa di settore e abbiano assolto agli obblighi di comunicazione fissati ai medesimi articoli;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di selezione siano conferiti a cura del produttore nei luoghi e con le modalità concordati con il soggetto gestore.
8. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
9. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche, da effettuare con la collaborazione del soggetto gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui al presente capo.

Art. 10

Organizzazione dei servizi e modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.
2. L'assimilazione di cui al presente capo viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e relativa regolamentazione attuativa.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

Art. 11

Criteri organizzativi, modalità e frequenze di raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici attiene alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente Capo I del Titolo III.
2. L'organizzazione, la definizione delle modalità di erogazione e le frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
4. La raccolta dei rifiuti è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
5. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
6. Le utenze domestiche e non domestiche sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

Art. 12

Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. E' vietato conferire le diverse frazioni di rifiuto in violazione delle rispettive modalità stabilite nei successivi articoli.
3. E' vietato conferire le frazioni per le quali è attivata la raccolta differenziata con le modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.
4. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere ben chiusi per evitare

sversamenti/percolamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.

5. E' vietato abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento.
6. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
7. Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale, e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità.
Qualora i contenitori risultassero costantemente pieni, o inservibili, l'utente può rivolgere una specifica richiesta di incremento dei contenitori stradali al soggetto gestore il quale è tenuto, previa verifica, ad adeguare il numero o il volume secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione. Alla segnalazione dell'utente viene attribuito un codice identificativo a cura del soggetto gestore.
8. E' vietato conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto.
9. E' vietato introdurre nei sacchetti o nei contenitori per i rifiuti urbani:
 - a) rifiuti speciali non assimilati;
 - b) sostanze liquide;
 - c) materiale in combustione o non completamente spento;
 - d) materiali (metalli e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - e) rifiuti urbani pericolosi;
 - f) rifiuti da costruzione o demolizione;
 - g) pneumatici.

Art. 13

Piano di posizionamento dei contenitori stradali

1. Il soggetto gestore predispose, d'intesa con i Municipi, il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti per ogni Municipio ed ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse.
2. Il Municipio approva tale piano entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale da parte del soggetto gestore. Decorso tale termine senza che il Municipio si sia espresso, il piano di posizionamento si intende approvato.
3. Le revisioni e gli aggiornamenti al piano sono redatti dal soggetto gestore, anche su motivata e specifica richiesta dei Municipi. Le revisioni e gli aggiornamenti sono poi approvati dal Municipio entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale. Decorso tale

temine senza che il Municipio si sia espresso, revisioni e aggiornamenti si intendono approvati.

Art. 14

Norme generali per i contenitori di ogni frazione di rifiuto

1. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dal soggetto gestore, d'intesa con l'Amministrazione, in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
Il numero dei contenitori, ovvero la loro frequenza di svuotamento, deve essere tale da consentire – di norma – un agevole conferimento dei rifiuti abitualmente prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.
2. I contenitori stradali, ove presenti, costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica e cartellonistica stradale e sono collocati normalmente ad una distanza massima di metri 500 dall'uscita dell'utenza, su strada pubblica o aperta al pubblico transito.
3. E' vietato danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal soggetto gestore.
4. E' vietato spostare i contenitori per creare lo spazio per il parcheggio o per altri motivi.
5. E' vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione o da intralciare l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori.
6. E' vietato inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità.
7. E' fatto obbligo agli utenti o all'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all'utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
8. Nel caso di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti, sentito il soggetto gestore, appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire; i locali destinati ad esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e quelli destinati alla vendita di alimenti confezionati in loco, devono essere dotati di autonomi spazi idonei per i contenitori dei rifiuti.

Art. 15
Conferimento del rifiuto indifferenziato

1. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
2. Dove è attiva la raccolta stradale, il conferimento di tali rifiuti deve essere effettuato:
 - a) previa riduzione volumetrica dei materiali;
 - b) utilizzando degli involucri protettivi, ben chiusi;
 - c) utilizzando esclusivamente i contenitori messi a disposizione dal soggetto gestore presso il piano stradale;
 - d) negli orari stabiliti dall'Amministrazione o, comunque, preferibilmente in orario serale o secondo le indicazioni del soggetto gestore, in modo da limitarne al massimo la permanenza nei contenitori.
3. Dove è attiva la raccolta porta a porta, il conferimento di tale rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore, il quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Tali contenitori devono avere le caratteristiche di cui al precedente art. 14, comma 1, e devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
4. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelievo del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. In questo secondo caso, la zona dove esporre i rifiuti è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza, la quale deve conferire i rifiuti in sacchetti ben chiusi con un legaccio nei giorni e orari che il soggetto gestore rende noti.
5. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.

Art. 16
Conferimento della frazione secca residuale

1. Dove è attiva la raccolta della frazione umida, la frazione secca residuale deve essere conferita con le stesse modalità e frequenze previste all'art. 15 per il rifiuto indifferenziato.

Art. 17
Conferimento della frazione umida

1. Il soggetto gestore attiva la raccolta della frazione umida presso le utenze domestiche e non domestiche secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne informative.

2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi.
3. Qualora il contenitore dedicato a questa raccolta o il punto di conferimento non siano collocati entro metri 500 dall'uscita dell'utenza coinvolta, quest'ultima potrà conferire la frazione umida secondo le modalità previste per la frazione secca residuale.
4. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali.

Art. 18

Conferimento della frazione secca riciclabile

1. Il soggetto gestore attiva la raccolta della frazione secca riciclabile, sia monomateriale che multimateriale, stradale o porta a porta, presso le utenze domestiche e non domestiche secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore.
3. Qualora il contenitore dedicato a questa raccolta o il punto di conferimento non siano collocati entro metri 500 dall'uscita dell'utenza coinvolta, quest'ultima potrà conferire la frazione secca riciclabile secondo le modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residuale.
4. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.

Art. 19

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/97. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti (ad eccezione dei medicinali citotossici e citostatici), batterie al piombo per autotrazione esauste, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuativi dell'Amministrazione o del soggetto gestore e tempestivamente resi noti con ogni mezzo all'utenza.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria. Deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità; il soggetto gestore è quindi tenuto a provvedere, ogni volta che si renda necessario, a svuotamenti integrativi.
Il soggetto gestore garantisce una adeguata presenza e diffusione sul territorio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Art. 20

Conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti provenienti dalle sole utenze domestiche, devono essere conferiti alle isole ecologiche o alle AIA.
La dislocazione delle isole ecologiche e delle AIA, le condizioni e gli orari di conferimento devono essere adeguatamente pubblicizzati a cura del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, al fine di favorire e promuovere il recupero e il reimpiego e previo accordo con l'Amministrazione, attiva servizi integrativi, a pagamento, per il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche o per il conferimento alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati da parte delle utenze non domestiche.
3. I rifiuti ingombranti recuperabili non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento. Il soggetto gestore garantisce il recupero o il riuso di tali rifiuti.
4. È vietato abbandonare i rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.
5. Il soggetto gestore si impegna, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione ed i Municipi, a predisporre punti di conferimento temporanei per i rifiuti ingombranti secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione.

Art. 21

Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili

1. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione in cui stanno svolgendo attività edilizie, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, una documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito/recuperato i rifiuti speciali dei lavori edili.

2. Per i soli rifiuti provenienti da lavori di piccola manutenzione, effettuati direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati, con le modalità e nei limiti quantitativi fissati dal soggetto gestore. Fatti salvi analoghi limiti quantitativi, il soggetto gestore attiva, previo accordo con l'Amministrazione, servizi integrativi a pagamento per il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche.
3. Il soggetto gestore, al fine di favorire e promuovere il recupero e il reimpiego e previo accordo con l'Amministrazione, attiva servizi integrativi, a pagamento, per il conferimento alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati da parte delle utenze non domestiche.

Art. 22

Conferimento delle grandi utenze

1. Le grandi utenze che dispongano di spazi idonei, possono stipulare con il soggetto gestore accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida anche nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.
2. È consentito il posizionamento nell'area di pertinenza privata anche dei contenitori per il conferimento del rifiuto indifferenziato o della frazione secca residua, previo specifico accordo con il soggetto gestore e alle medesime condizioni di cui al precedente comma.

Art. 23

Raccolte svolte da Associazioni di volontariato

1. Iniziative di raccolta differenziata possono essere avviate con autonomia gestionale, da Associazioni di volontariato e da associazioni di cittadini, che abbiano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Se tali raccolte sono effettuate sul suolo pubblico e/o utilizzano strutture o servizi del Comune possono essere avviate solo previa stipula di convenzione con il soggetto gestore e subordinatamente alla rispondenza agli indirizzi gestionali del servizio.
2. Tali iniziative devono essere condotte nel rispetto della normativa di settore vigente e alle seguenti condizioni:
 - a) non arrecare intralcio alla circolazione stradale;
 - b) evitare spandimenti sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d) garantire la pulizia e il decoro delle aree di raccolta, anche se temporanee;
 - e) non creare intralcio o interferenze all'organizzazione del servizio pubblico.
3. I suddetti soggetti dovranno comunicare all'Amministrazione e al soggetto gestore la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

Art. 24
Altri tipi di raccolta

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta per l'avvio a recupero di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, fermo restando il rispetto della normativa di settore vigente e il rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 23, comma 2, devono comunicare all'Amministrazione e al soggetto gestore, ai fini della elaborazione dei dati di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e della pianificazione dei servizi, la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

Art. 25
Raccolte sperimentali

1. Il soggetto gestore, con modalità definite in accordo con l'Amministrazione, attiva forme di raccolta differenziata sperimentali volte all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, con la finalità sia di ottimizzare la gestione del servizio, sia di definire specifici indici di produzione per categorie di utenze domestiche e non domestiche, anche in relazione all'applicazione della tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e del D.P.R. n. 158/99.

Art. 26
Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienico-sanitaria e in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione.

Art. 27
Destinazione dei rifiuti

1. Ad ogni flusso merceologico è garantito il corretto destino, ai sensi della normativa vigente.
2. I rifiuti recuperabili e riciclabili devono essere avviati a recupero in impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali specifiche prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzativi e con riguardo alle convenzioni sottoscritte con i relativi consorzi di filiera e/o consorzi obbligatori.

Art. 28
Pesatura dei rifiuti

1. Il soggetto gestore organizza la pesatura dei rifiuti urbani domestici modulando le modalità della stessa al fine di assicurare la rilevazione dei dati suddivisi per tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente.
2. Il soggetto gestore, con modalità definite in accordo con l'Amministrazione, provvede allo studio e/o sperimentazione di forme innovative di pesatura del rifiuto per zona, insediamento, per unità di base, o comunque per altri universi di riferimento al fine di stabilire quale modello adottare per il sistema delle agevolazioni previsto dal Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e del D.P.R. n. 158/99.
3. La pesatura dei rifiuti può avvenire presso gli impianti di recupero, stoccaggio e smaltimento, presso le isole ecologiche o aree attrezzate con i mezzi più idonei alla pesatura delle frazioni conferite in modo differenziato, e presso le utenze.

CAPO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29
Disposizioni e riferimenti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni attiene alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
 - a) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - b) rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c) rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - d) rifiuti cimiteriali.

Art. 30
Organizzazione del servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e il diserbo si svolge sulle aree di uso pubblico, così come definite all'art. 4, comma 1, lett. x).
2. Lo spazzamento è effettuato dal soggetto gestore ovvero dall'Amministrazione per le parti in gestione diretta.
3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze

determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. I materiali raccolti sono conferiti all'impianto di smaltimento, evitando la commistione con le frazioni destinate al riciclo e recupero.
5. In occasione del verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari è attivato un servizio di pronto intervento, operativo anche in caso di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli. In quest'ultimo caso i responsabili degli incidenti dovranno rifondere al soggetto gestore o all'Amministrazione le spese sostenute per il servizio reso.

Art. 31

Pulizia delle aree pubbliche esterne

1. La pulizia delle aree pubbliche esterne, così come definite all'art. 4, comma 1, lett. y), e il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da tale pulizia sono effettuati a cura del soggetto che detiene, a qualunque titolo, dette aree o al quale compete, per legge o altra norma, la manutenzione ordinaria delle stesse.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani derivanti dalla pulizia delle rive di fiumi e canali è a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 32

Cestini porta – rifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione, provvede d'intesa con i Municipi ad installare appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato:
 - a) introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
 - b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
 - c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 33

Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata

1. E' vietata la sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale all'uopo predisposta.

2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finchè non sono concluse le operazioni di pulizia.

Art. 34
Conduzione di animali

1. E' vietato lordare il suolo pubblico o di uso pubblico con deiezioni animali.
2. Nelle aree di uso pubblico è fatto obbligo al proprietario, al detentore o al conduttore dell'animale di:
 - a) essere munito di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi per permettere la raccolta delle deiezioni;
 - b) provvedere alla immediata e totale asportazione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura e al deposito degli involucri adeguatamente richiusi negli appositi contenitori, ove installati, o nei contenitori stradali adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato o della frazione secca residua; limitatamente alle aree sprovviste dei predetti contenitori gli involucri potranno essere depositati nei cestini porta rifiuti.

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura come sopra indicata.

Art. 35
Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private

1. I rifiuti depositati senza autorizzazione o abbandonati devono essere rimossi:
 - a) dal soggetto responsabile del deposito incontrollato, qualora identificato;
 - b) in caso di abbandono:
 1. dal soggetto gestore ovvero dall'Amministrazione, quando i rifiuti sono abbandonati sulle aree di uso pubblico;
 2. dal soggetto concessionario, quando i rifiuti sono abbandonati sulle aree pubbliche in concessione o in uso;
 3. sulle aree pubbliche esterne dal soggetto che le detiene, a qualunque titolo, o al quale compete per legge o altra norma la manutenzione ordinaria delle stesse;
 4. dal proprietario del terreno o dal titolare di diritti reali o personali di godimento, quando i rifiuti sono abbandonati su aree private ed è accertata la loro responsabilità dolosa o colposa.
2. Qualora i soggetti responsabili in proprio o in solido non provvedano alla rimozione dei rifiuti ed alla conseguente rimessione in pristino dei luoghi l'Amministrazione dispone, previa intimazione ai suddetti, le operazioni necessarie con l'esecuzione in danno ai soggetti obbligati.

Art. 36
Conferimento della frazione verde

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quella derivante da sostituzioni di

piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferite nei seguenti modi:

- a) nei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato o con la frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
 - b) presso le isole ecologiche, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento del rifiuto indifferenziato o della frazione umida.
2. La gestione della frazione verde, costituita ad esempio dai residui di potatura e sfalci, derivante dalle attività di manutenzione delle aree pubbliche esterne è a carico del soggetto responsabile della manutenzione ordinaria delle stesse.

Art. 37

Conferimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti di casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
 debbono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti come disposto dalle vigenti normative. In particolare:
 - a) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - b) possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adeguatamente racchiusi negli appositi contenitori di cui alla precedente lett. a);
 - c) devono essere conferiti al soggetto gestore per l'avvio al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati;
 - d) devono essere adottate per la loro gestione le modalità più idonee a garantire la separazione dei materiali da avviare a recupero;
 - e) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse, avanzi di indumenti e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

3. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- sono recuperati o smaltiti in conformità alle norme che regolano la gestione della relativa tipologia di rifiuto.

Art. 38

Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare, devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dai terreni incolti e la rimozione dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 39

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni temporanee di spazi pubblici e aree pubbliche per organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, ecc., è tenuto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali, a dare comunicazione al soggetto gestore, almeno otto giorni prima, del programma e delle aree interessate e a restituire le stesse pulite al termine dell'iniziativa.
2. I soggetti di cui al precedente comma devono provvedere a proprie spese alla pulizia delle aree occupate e alla raccolta dei rifiuti prodotti, organizzando la raccolta differenziata dei materiali da avviare a recupero, fermo restando l'obbligo di produrre la documentazione prevista dall'art. 12 bis del vigente Regolamento per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali, posto quale condizione per il rilascio della relativa concessione.
3. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario. Devono essere altresì definite e comunicate al soggetto gestore le modalità di organizzazione della raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti prodotte nel corso della manifestazione.

Art. 40
Pulizia dei mercati

1. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
2. Gli operatori devono provvedere, al termine dell'orario di vendita, all'accurato spazzamento dell'area in concessione e dello spazio circostante, conferendo i rifiuti secondo le modalità di cui al precedente comma 1 e a sgomberare l'area del mercato da autovetture ed altre attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, salvo diverse specifiche disposizioni. Per il periodo necessario alla igienizzazione dell'area, definito per ciascun mercato dal competente Municipio in accordo con il soggetto gestore, è vietata la sosta degli autoveicoli.
3. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche, nel rispetto inoltre delle prescrizioni di cui al precedente articolo 39.

Art. 41
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso temporaneo

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi pubblici o date in concessione o concesse in uso temporaneo, ivi comprese quelle destinate ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore ovvero dall'Amministrazione, ove operi in gestione diretta.
2. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.
4. I pubblici esercizi e i gestori di aree in concessione o in uso temporaneo conferiscono i rifiuti in propri contenitori differenziando secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. L'Amministrazione, d'intesa con il soggetto gestore, stabilisce le modalità e le forme della raccolta.

Art. 42
Esercizi stagionali

1. Gli esercizi stagionali devono far pervenire al soggetto gestore, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio e termine dell'attività, al fine di consentire, ove necessario, il potenziamento dei contenitori e del servizio di raccolta.

2. I titolari devono provvedere all'allestimento dei contenitori interni all'area di pertinenza ed al conferimento nei contenitori del servizio pubblico, assicurando la gestione separata delle frazioni di rifiuto ed informando gli ospiti circa gli obblighi di raccolta differenziata dei diversi materiali.
3. I titolari sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità verranno considerate al fine dell'eventuale erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

Art. 43

Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti prodotti ed alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 44

Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

1. Chiunque pone, previa autorizzazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il soggetto gestore provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Art. 45

Cantieri su aree pubbliche

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.
3. Le imprese che producono materiali inerti o di scavo o altri materiali riciclabili o recuperabili devono provvedere alla separazione degli stessi, assicurando in particolare la non miscelazione con rifiuti classificati come pericolosi o che le norme vigenti prevedono siano trattati con specifiche modalità, quali i rifiuti contenenti amianto.

Art. 46

Aree di sosta per i nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le norme vigenti, è istituito a carico dell'Amministrazione un servizio di raccolta dei rifiuti. Gli abitanti delle aree di sosta sono tenuti a rispettare le modalità di conferimento previste dal presente Regolamento.

CAPO IV

NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 47

Condizioni per il compostaggio domestico

1. Possono aderire alla pratica volontaria del compostaggio domestico le sole utenze domestiche che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero che dispongano di almeno 25 mq. di area scoperta ad uso esclusivo, non pavimentata, per componente il nucleo familiare.
2. L'Amministrazione, con propri provvedimenti, può attivare la sperimentazione di ulteriori e diverse forme di compostaggio domestico, definendo le relative condizioni, modalità ed obblighi degli utenti.

Art. 48

Obblighi per l'utente

1. L'utente è tenuto:
 - a) ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio domestico esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. In particolare, per frazione umida si intendono in questo caso tutti i rifiuti di natura organica provenienti dalla preparazione dei pasti, sia prima che dopo la cottura, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc. E' vietato miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio rifiuti urbani pericolosi (come batterie, farmaci scaduti, ecc.), plastica, vetro, tetrapak e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile;
 - b) a utilizzare in proprio il prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei materiali di cui al precedente punto; se si presenta la necessità, non altrimenti evitabile, di smaltire tutto o in parte il materiale organico avviato a compostaggio.

- per cattivo funzionamento del processo aerobico, l'utente dovrà rispettare il conferimento, le modalità e le frequenze di raccolta previste dal soggetto gestore;
- c) a impegnarsi nell'applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, come da prescrizioni contenute nella documentazione informativa prodotta dal soggetto gestore ovvero dall'Amministrazione;
 - d) a rendersi disponibile a collaborare alla eventuale rilevazione dei risultati.

TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 49 Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/97, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei seguenti modi:
 - a) procedere direttamente, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 22/97 e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;
 - b) conferire i rifiuti a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/97;
 - c) conferire, previa apposita convenzione, i rifiuti al soggetto gestore del servizio pubblico.

Art. 50 Beni Durevoli

1. A seguito della stipula degli accordi di programma di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 22/97 e previa comunicazione all'utenza, i beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) che hanno esaurito la loro durata operativa, dovranno essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti presso i centri di raccolta individuati.
2. Nelle more della stipula degli accordi di cui al comma precedente, i beni durevoli sono conferiti:
 - a) dalle utenze domestiche presso le isole ecologiche;
 - b) dalle utenze non domestiche a soggetti autorizzati, che provvedono nel rispetto della normativa vigente.
3. I beni durevoli non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento.
4. E' vietato abbandonare i beni durevoli o depositarli all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani o nelle relative piazzole.

5. Il soggetto gestore, al fine di favorire e promuovere il recupero e il reimpiego e previo accordo con l'Amministrazione, può attivare servizi integrativi, a pagamento, per il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche o per il conferimento alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati da parte delle utenze non domestiche.

Art. 51 Rifiuti Sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione ai sensi e con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, possono essere conferiti al soggetto gestore del servizio pubblico per l'avvio all'incenerimento, previa apposita convenzione.

Art. 52 Siringhe

1. Il soggetto gestore è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate con le modalità stabilite dal Contratto di Servizio.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 53 Carogne

1. Le carogne di animali di piccole dimensioni, con esclusione di tutti i casi che possano provocare rischi di qualsiasi natura, possono essere immesse, in involucri adeguatamente sigillati, nei contenitori stradali dei rifiuti domestici non differenziati.
2. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, gatti, suini ed equini sono smaltite in relazione alle specifiche caratteristiche, previo nulla osta sanitario e a spese del detentore.
3. Le carogne di animali abbandonate sulle aree di uso pubblico e sulle aree pubbliche esterne sono rimosse e avviate allo smaltimento rispettivamente dal soggetto gestore o dal soggetto responsabile della manutenzione.
4. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 54
Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97, i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi del suddetto decreto e della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi del comma 3 del citato art. 46 e con le procedure di cui al relativo decreto attuativo.

Art. 55
Isole ecologiche

1. L'accesso alle isole ecologiche è consentito a tutte le utenze domestiche per il conferimento di ingombranti, beni durevoli, materiali da avviare a raccolta differenziata, ivi compresa la frazione verde, e rifiuti pericolosi, secondo le modalità e con gli orari fissati dal Contratto di Servizio tra Amministrazione e soggetto gestore.
2. L'accesso alle isole ecologiche è consentito alle utenze non domestiche esclusivamente per il conferimento di particolari frazioni merceologiche di rifiuti, sia assimilate che non assimilate per cui siano stati attivati servizi integrativi e previ specifici accordi fra il soggetto gestore e l'Amministrazione.

TITOLO V
DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I
INFORMAZIONE

Art. 56
Informazione all'utenza

1. L'Amministrazione direttamente e tramite il soggetto gestore provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 57
Carta dei servizi

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani” definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell’utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l’Amministrazione e il soggetto gestore.
3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall’Amministrazione.

Art. 58

Pubblicità e campagne informative

1. Il soggetto gestore è altresì tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con l’Amministrazione, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l’utenza, nonché:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

CAPO II

AZIONI POSITIVE

Art. 59

Prevenzione e cooperazione

1. L’Amministrazione e il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l’incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. L’Amministrazione e le Aziende direttamente controllate promuovono la pratica degli acquisti ambientalmente preferibili sia nell’ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d’intesa, accordi e contratti di programma con

altre amministrazioni che operano nel territorio comunale di Roma, associazioni imprenditoriali e produttori.

3. L'Amministrazione promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I DIVIETI

Art. 60

Divieto di abbandono e corretta gestione dei rifiuti

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.
2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

CAPO II VIGILANZA E SANZIONI

Art. 61 Vigilanza

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il gestore del servizio attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento, comunicando all'Amministrazione le violazioni amministrative agli obblighi previsti dal presente Regolamento.
2. La vigilanza è effettuata da personale del soggetto gestore che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposita relazione che è trasmessa agli organi dell'Amministrazione competenti all'irrogazione delle sanzioni.

3. Il personale preposto alla vigilanza è autorizzato a effettuare tutte le azioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 62

Procedimento sanzionatorio

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale e agli operatori del Nucleo per il Decoro Urbano, gli agenti accertatori e i funzionari incaricati dal Sindaco.
2. I soggetti di cui al comma precedente, nella loro qualità di pubblici ufficiali, possono effettuare controlli, ispezioni nonché identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere comportamenti costituenti violazione di legge e del presente Regolamento e redigere il verbale sulle infrazioni rilevate. Il verbale di accertamento dell'infrazione dovrà contenere l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi.
3. L'applicazione delle sanzioni ha luogo con le modalità e nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 63

Violazioni dei divieti e degli obblighi

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, nei casi di inosservanza dei divieti e degli obblighi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione provvede, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 22/97 e, per quanto da questo non espressamente previsto, dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, riportate all'art. 65 del presente Regolamento e, dove ammesso, al pagamento della somma determinata in misura ridotta.
2. Chiunque violi i divieti di cui al precedente art. 60, comma 1 e 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97, l'Amministrazione dispone l'effettuazione delle operazioni necessarie indicando il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

5. Chiunque non ottempera a quanto disposto ai sensi dei precedenti commi incorre nelle pene così come previsto nel seconda comma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 22/97.

Art. 64

Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi che arrechino danno alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
2. E' comunque salva l'azione per il risarcimento di tutti gli eventuali danni derivanti dalle violazioni del presente Regolamento.

Art. 65

Sanzioni

1. Le sanzioni per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento, in relazione alle singole fattispecie, sono stabilite nella seguente misura:

| riferimento | | violazione | | sanzione | |
|-------------|-------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------|
| articolo | comma | | | minima Euro | massima Euro |
| 60 | 3 | conferimento delle diverse frazioni di rifiuto in violazione delle modalità stabilite dall'Amministrazione | | 50,00 | 300,00 |
| 12 | 1,2,3,4,6,9 | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 32 | 2 a) | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 40 | 1 | | | | |
| 41 | 2,4 | | | | |
| 42 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 50 | 2,3 | | | | |
| 55 | | | | | |
| 60 | 4 | incendio di rifiuti | | 25,00 | 500 |
| 60 | 1,2 | abbandono e scarico di rifiuti solidi o liquidi in area pubblica o privata o in acque superficiali o sotterranee | rifiuti urbani non ingombranti | 25,00 | 154,00 |
| 12 | 5,8 | | rifiuti urbani ingombranti | 103,00 | 619,00 |
| 20 | 4 | | rifiuti speciali non pericolosi | 25,00 | 154,00 |
| 44 | 2,4 | | rifiuti speciali pericolosi | 103,00 | 619,00 |
| 49 | | | | | |
| 50 | 4 | | | | |
| 51 | | | | | |
| 14 | 3,4,5,6,7 | danneggiamento, rimozione, spostamento, intralcio alla corretta movimentazione, mancata custodia, cattivo mantenimento dei contenitori, esecuzione di scritte ed affissione non autorizzata | | 50,00 | 300,00 |
| 15 | 1,3 | | | | |
| 32 | 2 b),2 c) | | | | |
| 38 | | violazione agli obblighi di pulizia e di conferimento dei rifiuti raccolti | | 50,00 | 500,00 |
| 39 | | | | | |
| 40 | 2 | | | | |
| 41 | 1,3 | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | 1 | | | | |
| 45 | | | | | |
| 34 | | deiezioni animali | | 50,00 | 300,00 |
| 23 | | violazione obblighi di comunicazione da parte di soggetti autorizzati che svolgono attività di raccolta | | 50,00 | 500,00 |
| 24 | | | | | |

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 66

Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme, anche regolamentari, in materia sanitaria, di igiene, di polizia urbana, di fognatura e di scarichi delle acque, di polizia mortuaria, di polizia veterinaria, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 67

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati il Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 24 ottobre 1988 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 180 del Regolamento di Polizia veterinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 1980, n.1017 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, le norme regolamentari riguardanti le medesime fattispecie disciplinate dal presente Regolamento. E' altresì abrogata ogni disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.
2. Le norme relative alla assimilazioni dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui al Titolo III – Capo I del presente Regolamento sostituiscono ad ogni effetto l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, provenienti da attività economiche, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 15 giugno 1998.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli, 6 contrari e l'astensione del Consigliere Gasparri.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, De Lillo, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Ghera, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lovari, Mannino, Marchi, Mariani, Marsilio, Milana, Orneli, Panecaldo, Piso, Smedile e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 105.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
12 maggio 2005.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....